

Lavoro, meno limiti all'attività stagionale Il collegato approda in Aula alla Camera



Nella somministrazione via i vincoli per usare i fondi per formare gli assunti a tempo determinato

Occupazione

Con il riferimento ai contratti si amplia la possibilità di utilizzo nell'anno

**Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci**

Meno limiti all'attività stagionale. Cambiano anche le norme sulle procedure di dimissioni per assenza ingiustificata del lavoratore. Nella somministrazione si sbloccano più risorse per finanziare la formazione degli assunti con contratto a tempo determinato dalle Agenzie per il lavoro. Sono alcune novità approvate dalla commissione Lavoro della Camera che, dopo una gestazione di 10 mesi, ha terminato l'esame del cosiddetto Collegato Lavoro alla scorsa manovra, il testo da domani sarà all'esame dell'Aula di Montecitorio.

Sul lavoro stagionale l'emendamento approvato ne chiarisce meglio i contorni, e soprattutto supera le rigidità introdotte dalla giurisprudenza. In pratica, oltre ai cosiddetti "stagionali" individuati da decreto (Dpr del 1963), con la norma approvata alla Camera si specifica che rientrano nelle attività stagionali le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. «Le stagioni non sono più quelle di una volta. La Cassazione non se ne accorge, e co-

si il Legislatore prova a chiarirlo con una norma che dà spazio al lavoro stagionale in una nuova articolazione che meglio coglie gli incrementi temporanei dell'attività che si realizzano nelle variegatissime attività aziendali - spiega il professor Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma -. Si tratta di una norma quanto mai opportuna che risolve un problema importante creato alle aziende da una rigida interpretazione della Corte di Cassazione che limita la stagionalità alle sole stagioni meteorologiche», quelle cioè di tre mesi.

Si modifica, inoltre, la norma sulle dimissioni del lavoratore assente ingiustificato. In questa fattispecie, se l'assenza ingiustificata si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro (chiamato ad accertarne la veridicità) e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. La ratio è impedire comportamenti opportunistici per far scattare la Naspi. Le dimissioni non scattano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Altra novità sul versante della somministrazione è introdotta dall'emendamento presentato dalla relattrice, Tiziana Nisini (Lega), che consente alle Agenzie per il lavoro una maggiore flessibilità nell'uso del fondo bilaterale per la formazione: «La modifica sul Fondo Formatemp - spiega Nisini - supera una antistorica compartimentazione tra risorse per la formazione destinate ai lavoratori assunti dalle Agenzie per il lavoro a tempo indeterminato e a termine. Ora sarà possibile un uso di tali risorse più coerente con l'evoluzione del mercato del lavoro finanziando una formazione mirata e soprattutto finalizzata all'occupazione di decine di migliaia di lavoratori assunti a termine».

Sul versante semplificazione si

prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Sarà un successivo decreto ministeri del Lavoro-Giustizia, da adottare entro dodici mesi, sentita l'Agenzia per l'Italia a stabilire le regole tecniche per l'adozione, nei procedimenti di conciliazione in via telematica o audiovisiva, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Domani è in arrivo un'integrazione al testo: «In Aula presenterò un emendamento che fa riferimento all'articolo 411 del Codice di procedura civile che manca», annuncia Nisini.

Approvato, inoltre, un emendamento sul contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.

È saltata la proroga dei contratti di espansione per problemi di coperture - sarà riproposta da un ordine del giorno in Aula -, mente l'articolo 1 sull'introduzione del sistema informativo per la lotta al caporalato è stato soppresso perché recepito dal Dl Agricoltura all'esame del Senato. Sono stati soppressi anche gli articoli 14 e 16 con le disposizioni sull'attività dell'Inps per la promozione della pace contributiva e sul potenziamento dell'accertamento di elusioni e violazioni contributive e della riscossione degli importi non versati. Nelle more dell'iter di approvazione del Ddl, infatti, è intervenuto il Dl 19 (legge 29 aprile 2024 n.56), che all'articolo 31 reca una norma di identico contenuto.